

## La gestione degli oli usati\*

di Stefano Maglia

-----

\* Tratto da [La gestione dei rifiuti dalla A alla Z](#), III ed., di Stefano Maglia, Inerio Editore, 2012

### *134. Cosa si intende per olio usato e qual è la disciplina ad esso applicabile?*

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati” costituisce norma speciale rispetto alla disciplina dei rifiuti e quindi prevalente, ed ancora oggi vigente.

Gli oli minerali usati oggetto di regolamentazione da parte di tale decreto sono quelli definiti dall’art. 1 ovvero “qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati”

Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.

Si segnala inoltre che ex art. 3 Dir. 98/08/CE per “olio usato” si intende “qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici.

### *135. Chi sono i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dell’olio usato?*

Il decreto distingue diversi soggetti all’interno della gestione degli oli esausti descrivendone le fasi:

- la raccolta: l’attività di raccolta riguarda il prelievo presso i produttori/detentori dell’olio e il primo stoccaggio nei depositi dei concessionari;
- lo stoccaggio: l’olio lubrificante usato, dopo il primo stoccaggio, viene conferito ai cinque depositi del Consorzio stesso (Reol a Milano, Viscolube a Lodi, Monticelli a Pavia, Viscolube a Frosinone e Ramoil Service a Napoli);
- l’analisi e classificazione: una volta conferito al Consorzio presso uno dei cinque depositi di stoccaggio, l’olio lubrificante usato viene analizzato per determinare le caratteristiche qualitative e quindi il corretto canale di eliminazione;
- i processi di eliminazione: In base alle caratteristiche qualitative dell’olio usato, il prodotto raccolto può essere sottoposto a rigenerazione, combustione, trattamento, termodistruzione.

### *136. Quali sono gli adempimenti previsti per la corretta gestione dell’olio esausto?*

Qualunque soggetto che operi in qualità di detentore dell’olio esausto è tenuto rispettare quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 95/92, secondo cui coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

- a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
- b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
- c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

Sul punto, infine, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, n. 23864 del 15 novembre 2011, in cui è affermato che “Ai sensi dell’art. 6, co. 3, del D.L.vo n. 95/1992, anche i rivenditori di olii che non effettuano il cambio degli stessi sono obbligati a installare un impianto per lo stoccaggio degli olii usati”.

*137. Esiste un obbligo di iscrizione al Coou?*

Non esiste per i detentori obbligo di iscrizione al COOU, che è previsto invece (art. 4 dello Statuto COOU) per tutte le imprese che, anche in veste di importatori, immettono al consumo oli lubrificanti, sempre fatta salva la verifica dell’obbligo di stipulare apposita convenzione con il Consorzio in quanto “cessionari”.

*138. Come è disciplinato l’olio esausto di origine alimentare, con particolare riguardo a quello prodotto sulle navi?*

La gestione dell’olio esausto di cucina, prevalentemente derivante dall’attività di frittura di generi alimentari, si rivela assai problematica, in special modo laddove il produttore sia una nave che effettua tragitti internazionali.

In precedenza, quando non era stata ancora riservata l’attenzione che merita un simile problema, l’olio esausto da cucina veniva gestito senza distinzione con l’olio esausto lubrificante, minerale o sintetico, per motori o circuiti idraulici. Dopo di che è stata dettata una specifica disciplina con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il cd. Decreto Ronchi, che si è occupato del problema di gestione degli oli vegetali usati, prevedendo all’art. 47 l’istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Tale previsione è stata poi riconfermata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (GU n. 88 del 14 aprile 2006 – SO n. 96 – in vigore dal 29 aprile 2006), il cd. Testo Unico ambientale, che all’art. 233, oltre a precisare i compiti del consorzio, al co. 12 stabilisce che “chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi”.

Vediamo ora l’intersecarsi di questa normativa con quella speciale in tema di rifiuti prodotti sulle navi.

Qualora il soggetto produttore del rifiuto (olio esausto da cucina) sia una nave, si rende necessario, dopo aver considerato quanto disposto a livello di disciplina generale, considerare anche quanto prescrive la normativa in materia di rifiuti prodotti dalle navi. Nella specie, le disposizioni di riferimento sono quelle contenute nel D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (GU n. 68 del 22 luglio 2003 – in vigore dal 6 agosto 2003) ed in particolare l’art. 7, co. 4 dispone che “ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia”.

La dottrina interpreta tale previsione nel senso che “ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applica il decreto sanità – ambiente del 22 maggio 2001 «misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali»”.

Se, dunque, si concorda nel ritenere che il richiamo alla “normativa vigente” fatto dal D.Lgs. 182/03, art. 7, co. 4, debba intendersi rivolto al DM 22 maggio 2001 (GU n. 202 del 31 agosto 2001 – in vigore dal 31 agosto 2001), si consideri che “i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra - U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi ..., possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione” (art. 1, co. 1, DM 22 maggio 2001).

La norma, sufficientemente chiara da non dar adito a dubbi sulle modalità di gestione dei rifiuti alimentari (e si ritiene che in questa categoria rientri anche l'olio esausto da cucina), va letta, a parere di chi scrive, in combinato disposto con il I considerato della premessa al DM in questione: in esso si legge, infatti, che è “necessario adottare misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quali scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione”.

Si ritiene quindi che l'olio esausto di cucina, laddove sia idoneo alla trasformazione, possa essere conferito direttamente ai consorzi o, indirettamente, a soggetti incaricati dai consorzi per il recupero, in un'ottica pienamente rispondente alla normativa vigente in materia e all'incentivo al recupero che da anni, ormai, anima la legislazione europea in tema di rifiuti; qualora, invece, l'olio sia inutilizzabile per la trasformazione, si ritiene che debba essere smaltito in impianti di incenerimento o, qualora ciò non sia possibile, in discarica, previa sterilizzazione (in ottemperanza al DM 22 maggio 2001).

*139. Il trasporto dell'olio esausto è sottoposto alla normativa ADR?*

La normativa tecnica che disciplina l'ADR (Accord Dangereuses Route) risulta applicabile quando la merce trasportata, rifiuto o meno, rientra nella classificazione di “merce pericolosa” data dall'ADR stesso.

In particolare, per quanto attiene la classificazione dell'olio esausto ai fini del trasporto stradale, è necessario:

- a) valutare le sostanze contenute in tali oli;
- b) prendere in considerazione tutte le possibili classi di pericolo (si rileva qui che alcune di queste, pur pertinenti dal punto di vista della normativa sui rifiuti, non lo sono ai fini del trasporto).

*140. Quali sono le norme tecniche applicabili nell'ambito della gestione degli olii usati?*

L'art. 216 bis, c. 7, come modificato dal D.L.vo n. 205/2010 prevedeva che con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 25 giugno 2011), fossero definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dall'articolo 216-bis. Dopo quasi un anno dalla scadenza prevista non è ancora stato emanato alcun regolamento, pertanto il D.L. 9 febbraio, n. 5, conv. con modif., nella L. 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69), modificando il comma 7 dell'art. 216-bis, ha stabilito che, nelle more della sua emanazione “le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT”.